



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, così come modificata, in particolare, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali (di seguito *Commissione*), quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i., in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2019 la gestione delle risorse assegnate alla Commissione è stata trasferita dal Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri C.d.R 1 “*Segretariato Generale*” al Centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento per le politiche della famiglia C.d.R 15 “*Politiche per la famiglia*”, per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale all'onorevole Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Eugenia Maria Roccella, sono delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, e in particolare l'articolo 4, recante “*Modifiche all'art.19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia*”, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n.2307;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2023 al n.2701 avente per oggetto l'Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 concernente “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO i precedenti dd.mm., dell'8 agosto 2023 e del 6 agosto 2024, con i quali la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha decretato la concessione del rimborso delle spese sostenute ai genitori adottivi per l'adozione internazionale conclusa negli anni 2022 e 2023 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con “*special needs*”;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di dare continuità, anche per le adozioni concluse nell'anno 2024, ai citati interventi di sostegno economico in favore dei genitori adottivi;

RITENUTO che, ai fini della quantificazione del rimborso delle spese di adozione internazionale debba essere detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia la medesima finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'anno 2024, il numero delle coppie che ha concluso la procedura adottiva è di complessive n. 536 unità, come risulta dal totale delle autorizzazioni all'ingresso dei minori in Italia rilasciate dalla Commissione nell'anno 2024;

TENUTO CONTO, altresì, che nel corso dell'anno 2024, il numero delle coppie che ha adottato minori classificati come “*special needs*” ammonta a complessive n. 363 unità, come si evince dalle dichiarazioni inserite dagli Enti che hanno curato la procedura adottiva attraverso il Portale “*Gestionale Enti*”;

RITENUTO congruo che il contributo aggiuntivo per le coppie che hanno adottato minori con “*special needs*” venga commisurato in misura percentuale rispetto alle quote di rimborso delle spese adottive previste per la fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, secondo un criterio che preveda una percentuale di calcolo discendente al crescere dell'ISEE (30%, 20%, 10%) riferita a tre diverse fasce ISEE (fino a euro 25.000,00, da euro 25.000,01 a euro 40.000,00, oltre euro 40.000,01);

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità finanziarie sul cap. 538 “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*” del Centro di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

responsabilità amministrativa 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2025.

DECRETA

Articolo 1

Soggetti beneficiari

1. È concesso, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto, il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il **1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024**.
2. Al rimborso possono accedere anche i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali sia stato emesso, **tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024**, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di riconoscimento dell'adozione internazionale pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.

Articolo 2

Soggetti beneficiari – Genitori adottivi di minori “special needs”

1. È concesso, ai genitori adottivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, un ulteriore contributo per adozione di minori per i quali sia attestata la condizione di “special needs” come definita dalla “Guida alle buone prassi” elaborata nel 2009 dal *Permanent Bureau* della Conferenza dell'Aja.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 3

Modalità di presentazione delle istanze

1. L'istanza di rimborso di cui al presente decreto è presentata, congiuntamente, dai genitori adottivi di cui all'art. 1, comma 1, *online* mediante il Portale “Adozione Trasparente”, con esclusione di qualsiasi altro mezzo a pena di irricevibilità.

2. L'accesso al sistema è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica). Le istanze sono presentate, a pena di irricevibilità, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.

3. L'istanza di rimborso *on line* deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative che saranno rese pubbliche sul sito della Commissione per le adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it, successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

Con la sottoscrizione dell'istanza i genitori adottivi prestano, altresì, il consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale di attuazione.

4. Il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell'istanza *on line* saranno rese pubbliche sul sito della Commissione adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it.

5. Esclusivamente i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, firmata da entrambi i coniugi anche digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – Ufficio III Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura “Rimborso spese adozione ANNO 2024”, o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it. L'istanza di rimborso per i genitori adottivi del presente comma deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato MODELLO A, riportando tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità.

6. Nei casi indicati al comma 5 del presente articolo, la data di spedizione delle domande inviate per posta raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; mentre per le istanze inviate con posta certificata è stabilita e comprovata dalla data di consegna.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici.

8. Salvo quanto previsto dal successivo comma 9, l'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n.184, dall'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. In nessun caso sarà possibile procedere al rimborso di spese non certificate dall'Ente, pertanto, le domande prive della certificazione non saranno ritenute in alcun caso ammissibili.
- b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità.
- c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

9. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente autorizzato, oltre alla copia dell'attestazione dell'ISEE di cui al precedente comma 8, punto b), i documenti da allegare all'istanza sono:

- a) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- b) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso;
- c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

Da ultimo, solo per i genitori adottivi di minori “*special needs*”, nel caso indicato al comma 9 del presente articolo, all'istanza occorre allegare la dichiarazione sostitutiva di attestazione della condizione di minore portatore di “*special needs*”, come delineata dalla “*Guida alle buone prassi*” elaborata nel 2009 dal *Permanent Bureau* della Conferenza dell'Aja.

Alla suddetta dichiarazione si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*” con particolare riferimento agli artt. 47, 75 e 76.

10. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti nel presente decreto saranno dichiarate inammissibili.

11. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine e delle modalità sopra indicate.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

12. Gli Enti autorizzati e i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta nel rispetto dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione della documentazione posta a sostegno delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di consentire all'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 4

Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabili

1. I soggetti di cui all'art. 1 hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'adozione, nei limiti stabiliti dai commi seguenti.
2. Il limite massimo dell'ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia di ISEE ordinario di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:
 - 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 12.500,00
 - 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 9.600,00
 - 3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 7.000,00
3. L'ISEE ordinario del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 del presente decreto.
4. In assenza dell'attestazione ISEE, il limite massimo dell'ammontare del rimborso è di euro 7.000,00, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente decreto.
5. Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, debitamente documentate e certificate dall'Ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o) della legge 4 maggio 1983, n. 184, quali, a titolo di esempio: legalizzazione dei documenti, traduzione degli stessi, richiesta di visti, trasferimenti, soggiorni all'estero e spese post adottive.
6. Ai fini della quantificazione del rimborso, è detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.
7. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto hanno diritto al contributo aggiuntivo, modulato secondo la fascia di ISEE ordinario di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:
 - 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 3.750,00 corrispondente al 30% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza
 - 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 1.920,00 corrispondente al 20% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

- 3^a fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 700,00 corrispondente al 10% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza.

8. L'importo del contributo aggiuntivo per minori “*special needs*” erogato ai genitori adottivi, di cui all'art. 2 del presente decreto, non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei rimborsi e impegni

1. L'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone gli elenchi delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di arrivo sul Portale “*Adozione Trasparente*”.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze l'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri conclude gli accertamenti sull'ammissibilità delle domande e provvede agli adempimenti amministrativi e contabili per la loro liquidazione.
3. L'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi del soggetto cui è erogato il rimborso, del totale della spesa sostenuta e del relativo anno di sostenimento, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui i genitori adottivi hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati inerenti ai rimborsi erogati è effettuata con modalità e tempistiche definite d'intesa tra l'Agenzia e l'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 6

Copertura finanziaria

1. La spesa di cui al presente decreto, quantificata in euro 6.700.000,00 per il rimborso delle spese adottive ed euro 1.361.250,00 per il contributo per il sostegno per i minori adottati “*special needs*”, viene erogata nei limiti delle risorse complessive pari ad euro 8.061.250,00 a valere sulle disponibilità finanziarie stanziare sul capitolo di spesa 538 “*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*”





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

iscritto nel Centro di responsabilità amministrativa 15 “*Politiche per la famiglia*” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2025.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.

Roma,

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità
Eugenia Maria ROCCELLA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giancarlo GIORGETTI

